



COMUNE DI PROSSEDI

(Provincia di Latina)

Gemellato con OPOUNTION (Grecia)

Via P.ssa A. Gabrielli, 74

04010 Prossedi (LT)

Polizia Municipale

ORIGINALE

ORDINANZA N. 22 del 05-06-2026

Oggetto: Ordinanza per la prevenzione di incendi e tutela ambientale - Estate 2026.
--

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno, il SINDACO **Pincivero Angelo**

PREMESSO:

- che diversi terreni siti nel Comune di Prossedi versano in stato di incuria e abbandono sia all'interno che all'esterno del centro abitato, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di animali e quant'altro, con il conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che tale situazione di abbandono, unitamente alla crescita della vegetazione ed alle temperature estive, costituisce rischio di incendio e pericolo per la cittadinanza;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 65 della L.R. n. 39/2002, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il **15 giugno** ed il **15 ottobre** e che costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determino il deturpamento ambientale e il pericolo di incendio;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni, di provvedere **immediatamente e comunque entro e non oltre il 15 Giugno 2026**, al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di Legge ed ai regolamenti vigenti.

In particolare, a tutela del territorio:

- a) i giardini, gli spazi verdi ed i terreni edificabili in genere, dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l'abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati al fine di non invadere le aree

circostanti la proprietà;

- b) dovrà essere assicurato il taglio della vegetazione, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali, o prospicienti spazi e aree pubbliche, nonché in prossimità dei fabbricati;
- c) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, accatastato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;
- d) è fatto obbligo che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco, di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
- e) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, estirpazione di sterpaglie e cespugli, taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- f) i proprietari dei lotti prospicienti le strade statali, provinciali e comunali dovranno mantenere gli stessi in stato di pulizia costante e provvedere in particolare al taglio della vegetazione nonché adottare tutte le misure necessarie per rimuovere eventuali rifiuti che insistono sul proprio terreno ai bordi delle strade;

Inoltre, anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge n.353/2000 ed in relazione anche alla Legge regionale n. 39/2002 ed il relativo Regolamento di attuazione n. 7/2002, e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato dal periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre:**

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo.

AVVERTE

In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, il **Comune potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate** e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista.

SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni menzionate saranno sanzionati nei termini di cui ai commi successivi:

- 1) nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro **173,00** e non superiore ad euro **694,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ovvero secondo le disposizioni del vigente C.d.S.;
- 2) nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1), verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad euro **25,00** e non superiore ad euro **500,00**, come previsto dall'art. 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- 3) nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 giugno al 15 ottobre**, verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad euro **1.032,00** e non superiore ad euro **10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 comma 6, della Legge 21/11/2000, n. 353 e ss.mm.ii.;
- 4) nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, l'autore sarà punito così come stabilito dal D.L. 105/2023 introdotto dalla Legge di Conversione n. 137 del 10/10/2023, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare riferimento alla D.Lgs. 116/2025 convertito in Legge n. 147/2025.

INCARICA

- **La Polizia Locale e le forze di Polizia di far osservare la presente Ordinanza;**
- **Gli Enti proprietari o detentori delle strade pubbliche di vigilare e segnalare tempestivamente le eventuali situazioni di pericolo su indicate.**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Prossedi, lì 05-06-2026

Il SINDACO
Pincivero Angelo